

IVA

Plafond Iva trasferibile alla affittuaria anche senza comunicazione

di Fabio Landuzzi

L'[articolo 8, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) dispone che, in caso di **affitto di azienda**, il **plafond Iva** relativo allo status di **esportatore abituale** della società affittante è **trasferibile alla affittuaria**, se tale condizione è **espressamente prevista nel contratto** di affitto di azienda e se ne viene data **“comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio Iva competente per territorio”**.

Cosa accade se, seppure il contratto di affitto di azienda stipulato fra le parti disponga il trasferimento del **plafond Iva** alla affittuaria, **non viene adempiuto l'ulteriore obbligo comunicativo** disposto dal comma 4 dell'articolo 8 succitato?

La **Cassazione**, con la **sentenza n. 19366 del 05.06.2018**, ha ritenuto che, in presenza di regolare **registrazione del contratto** di affitto di azienda, il cui contenuto include la **previsione del trasferimento** del **plafond Iva** all'affittuario, **l'omessa comunicazione** all'Ufficio delle Entrate integri una **violazione meramente formale**, come tale non in grado di inficiare sul corretto e regolare trasferimento del **plafond** alla affittuaria.

Nel caso oggetto dell'arresto giurisprudenziale in commento, l'Amministrazione Finanziaria aveva infatti contestato alla affittuaria **l'indebito utilizzo del plafond Iva** trasferitole dalla affittante, esclusivamente in ragione dell'omessa comunicazione di cui al succitato [articolo 8, comma 4, D.P.R. 633/1972](#).

Va osservato che la **ratio della norma**, che risale al tempo in cui gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria erano separati fra **Ufficio del registro** ed **Ufficio Iva**, era chiaramente quella di consentire che quest'ultimo Ufficio – che non riceveva l'atto di affitto per la registrazione – fosse **reso edotto dell'avvenuto trasferimento** del **plafond**, in modo da assicurare **l'esecuzione dei controlli** conseguenti.

Da tempo, con la unificazione degli Uffici, la norma appare del tutto **anacronistica** – come osserva il contribuente nel proprio ricorso in Cassazione – anche laddove essa continua a richiamare l'invio a mezzo lettera raccomandata, oggi ormai sostituito dalla **trasmissione telematica** dell'apposito modello.

Quindi, poiché **l'Ufficio delle Entrate riceve il contratto di affitto per la sua registrazione**, è chiaramente in grado di essere immediatamente **informato del trasferimento del plafond Iva** all'affittuario, così che l'interesse erariale non può dirsi compromesso o limitato dal comportamento, seppure omissivo, del contribuente che **dimenticasse di comunicare**

l'anzidetto trasferimento all'Ufficio secondo le modalità di legge.

Da notare infatti che, oltre a riconoscere **l'assenza di qualsivoglia impedimento all'azione di controllo** dell'Amministrazione, la Cassazione osserva che il comportamento del contribuente non ha neppure determinato alcun **salto d'imposta**; per cui, si realizzano appieno le condizioni affinché la violazione commessa sia qualificata come **meramente formale**, e quindi tale da non avere conseguenze sugli effetti fiscali sostanziali.

La Cassazione ricorda nell'occasione che costituisce principio più volte affermato dalla stessa Suprema Corte, quello per cui la **detrazione dell'Iva** rappresenta un **diritto tutelato** dall'ordinamento in modo "**sostanziale ed effettivo**", a fronte di una reale operazione sottostante, e che non può trovare impedimenti in **obblighi meramente dichiarativi di poca rilevanza**.

Viene infine rammentato il disposto dell'[articolo 10 L. 212/2000](#), ovvero il principio della **tutela della buona fede del contribuente** e della non sanzionabilità di comportamenti che si sostanziano in errori meramente formali senza produrre debito d'imposta.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

